



**COMUNE DI LIMBIATE
PROVINCIA DI MONZA BRIANZA**

Codice:11009

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 20 DEL 22/06/2020**

**Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU 2020 - ANNULLAMENTO
DELIBERA NR. 43 DEL 20/11/2019.**

L'anno **duemilaventi** il giorno **ventidue** del mese di **Giugno** alle ore 20:30 convocato ai sensi del Titolo III – Capo I - del vigente Regolamento del Consiglio Comunale, con avvisi scritti consegnati a domicilio nei termini prescritti, il Consiglio Comunale si è riunito nella sala delle adunanze in Sessione Ordinaria a porte chiuse e in Seduta Pubblica per trattare l'oggetto su indicato.

NOME	PRESENZA	NOME	PRESENZA
ROMEO ANTONIO DOMENICO	Presente	PIZZI OMAR	Presente
ROMEO VINCENZO	Presente	SCHIESARO ROMINA	Presente
VERGA NICOLO'	Presente	RICHICHI ELISABETTA	Presente
GIANNESI MASSIMILIANO F.	Presente	SCUDIERI SANDRO	Presente
CARVELLI LILIANA	Presente	COSENTINO MASSIMILIANO	Assente
ROTOLO NICOLA	Presente	LODOLA DANIELE	Presente
MALLAMACI ANTONINO	Presente	ZUCCHIATTI MARIO	Assente
SGRO' COSMA PASQUALE	Assente	DE LUCA RAFFAELE	Assente
REBOSIO CLAUDIO	Presente	BASSO FRANCA GINA	Presente
CETTUL ALESSIO	Assente	URSINO CRISTINA	Presente
ZAPPA CHIARA ELISABETTA	Assente	CHIESA ALICE	Assente
SCHIEPPATI CARLO	Presente	VISCARDI ARMIDA	Assente
ROMEO FRANCESCO	Presente		

Sono così presenti n. 17 su 25 Consiglieri assegnati e in carica.

Sono presenti gli Assessori: DALO' AGATA, FUMAGALLI GIUSEPPE GAETANO, MESTRONE LUCA CARLO MARIO.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott. Andrea Fiorella il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Presidente, Vincenzo Romeo, assume la Presidenza del C.C. e, riconosciuta la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento sopra indicato.

**Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU 2020 - ANNULLAMENTO
DELIBERA NR. 43 DEL 20/11/2019.**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Stabilità 2020), con la quale è stato stabilito che a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale (IUC) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI), e l'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui all'art.1 commi da 739 a 783 della medesima Legge 27 dicembre 2019, n. 160 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”;

Atteso, pertanto, che con l'abolizione della “IUC” viene di fatto abolita la componente “TASI” (Tributo per i Servizi Indivisibili) con conseguente Unificazione IMU-TASI nella IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) per la quale viene disposta una nuova disciplina;

Visto l'art.1 comma 779 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quale prevede che per l'anno 2020, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020.

Vista la propria precedente Delibera con la quale è stato approvato il Regolamento dell'Imposta Municipale Propria (IMU) i vigore dal 1 gennaio 2020;

Vista la Risoluzione 1/DF del 18-02-2020 prot. 4897 ministero dell'economia e delle finanze dipartimento delle finanze direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale, in materia di prospetto aliquote IMU ;

Tenuto conto che la nuova disciplina dell'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA “IMU” (Legge 27 dicembre 2019, n. 160), prevede le seguenti disposizioni in materia di aliquote:

1. L'ALIQUOTA DI BASE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE CLASSIFICATA NELLE CATEGORIE CATASTALI A/1, A/8 E A/9 e per le relative pertinenze, è pari allo 0,50 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,10 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento.

Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è

adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

2. L'ALIQUOTA DI BASE PER I FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0,10 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento.

3. Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL'IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati è pari allo 0,10 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU.

4. L'aliquota di base per i TERRENI AGRICOLI è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

5. Per gli IMMOBILI AD USO PRODUTTIVO CLASSIFICATI NEL GRUPPO CATASTALE D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.

6. PER GLI IMMOBILI DIVERSI dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai precedenti commi, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

7. PER LE ABITAZIONI LOCATE A CANONE CONCORDATO di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune PER GLI IMMOBILI DIVERSI dall'abitazione principale e diversi da quelli sopra indicati, è ridotta al 75 per cento.

Visto lo Statuto comunale;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Dirigente del Settore Servizi Finanziari, Personale e ICT dott. Giuseppe Cogliati di cui all'art. 49 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267;

Visto inoltre il verbale della Commissione Risorse, Bilancio, Programmazione, Personale del 10/6/2020, agli atti;

Visto il parere del Collegio dei Revisori dei Conti n. 40 del 22/05/2020, allegato sotto la lettera "A";

Udita la discussione, risultante dalla registrazione digitale, trascritta ed allegata alla presente deliberazione sotto la lettera "B" quale parte integrante e sostanziale;

A seguito di votazione resa nelle forme di legge,

Presenti e votanti n. 17 consiglieri;

Con voti favorevoli: N. **14 - QUATTORDICI**, contrari: / , astenuti N. **3 - TRE**, (Lodola, Basso e Ursino) espressi per alzata di mano,

D E L I B E R A

1. di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. di determinare le seguenti ALIQUOTE per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "IMU" ANNO 2020:

TIPOLOGIA	ANNO 2020 <u>aliquota per mille</u>
L'ABITAZIONE PRINCIPALE CLASSIFICATA NELLE CATEGORIE CATASTALI A/1, A/8 E A/9 (con detrazione €200,00)	4,5
FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE	1
FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL'IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA (immobili merce come da dichiarazione IMU)	2,5
TERRENI AGRICOLI	10,6
AREE FABBRICABILI	10,6
Abitazioni in COMODATO ai parenti in linea retta (genitori/figli); Per l'applicazione della riduzione base imponibile al <u>50%</u> occorre CONTRATTO DI COMODATO REGISTRATO ED IL POSSESSO DEI REQUISITI PREVISTI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 747 LETTERA "C" LEGGE 27 dicembre 2019, n.160 E SMI.	8,6
Fabbricati categoria D	10,6
PER LE ABITAZIONI LOCATE A CANONE CONCORDATO riduzione di imposta al 75 per cento.	4,6
PER IMMOBILI con categoria catastale da A/1 ad A/9 concessi in locazione con contratto regolarmente registrato e comunque in condizioni di regolarità fiscale/tributaria anche con riferimento ai tributi locali nonché agli immobili della medesima categoria catastale per finita	8,6

locazione con conseguente convalida di sfratto, fino alla liberazione dell'alloggio;	
PER IMMOBILI con categoria C/1 possedute da soggetti che le utilizzano quali beni strumentali per la propria attività di impresa in condizioni di regolarità fiscale/tributaria anche con riferimento ai tributi locali,	8,6
PER IMMOBILI con categoria C/3 possedute da imprese artigiane ed impiegate nell'utilizzo della propria attività in condizioni di regolarità fiscale/tributaria anche con riferimento ai tributi locali,	8,6
ALIQUOTA ORDINARIA PER GLI IMMOBILI DIVERSI dall'abitazione principale e diversi da quelli sopra indicati	10,6

3. L'applicazione delle aliquote ridotte di cui al precedente punto, comporta l'obbligo da parte del Contribuente di presentare istanza, utilizzando la modulistica messa a disposizione anche tramite il sito internet istituzionale, dette agevolazioni verranno considerate valide fino a che non si presentino variazioni e/o modifiche anche normative;
4. di non differire la scadenza dell'acconto IMU 2020 da effettuarsi entro il 16 giugno 2020;
5. di disporre la non applicazione di sanzioni ed interessi nel caso di versamento dell'aconto IMU 2020 entro il 30 settembre 2020, limitatamente ai contribuenti che hanno registrato difficoltà economiche, da attestarsi entro il 31/10/2020, a pena di decadenza del beneficio;
6. di annullare la propria deliberazione nr. 43 del 20/11/2019 in quanto superata dalla Legge di Bilancio 2020 nr. 160 del 27/12/2019;
7. di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 53 comma 16, L. n. 388/2000, il 1° gennaio 2020;
8. di pubblicare il presente atto deliberativo di determinazione aliquote IMU 2020, sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre 2020; per tale finalità l'atto sarà inserito entro il termine del 14 ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.

Indi, con separata votazione, presenti e votanti n. 17 consiglieri

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli n. 17 contrari n. /, astenuti n. /, all'unanimità, espressi per alzata di mano, dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, TUEL di cui al D.Lgs 18/08/2000, n. 267.

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
Vincenzo Romeo

Il Segretario Generale
Dott. Andrea Fiorella



Comune di Limbiate

Provincia di Monza Brianza

Codice:11009

Settore Servizi Finanziari Personale ICT
Proposta N° 15/2020

PARERE TECNICO

Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU 2020- ANNULLAMENTO DELIBERA NR. 43 DEL 20/11/2019

ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267
Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali

Si esprime Parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Li, 28/05/2020

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE



Giuseppe Cogliati / INFOCERT SPA



Comune di Limbiate

Provincia di Monza Brianza

Codice:11009

Settore Servizi Finanziari Personale ICT
Proposta N° 15/2020

PARERE CONTABILE

Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU 2020- ANNULLAMENTO DELIBERA NR. 43 DEL 20/11/2019

ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267
Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali

Si attesta Parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Li, 28/05/2020

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Giuseppe Cogliati / INFOCERT SPA





**COMUNE DI LIMBIATE
PROVINCIA DI MONZA BRIANZA**

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 20 del 22/06/2020

**OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU 2020 - ANNULLAMENTO DELIBERA
NR. 43 DEL 20/11/2019.**

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il Segretario Generale , visti gli atti di ufficio, attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio di questo comune il 30/06/2020 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi

Limbiate, 30/06/2020

Il Segretario Generale
Andrea Fiorella / INFOCERT SPA

COMUNE DI LIMBIATE

Provincia di Monza e Brianza

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Verbale n. 40 del 20/05/2020

In data 20/05/2020 il Collegio dei Revisori dei Conti esprimere un parere in merito alla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale ad oggetto: **APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU 2020- ANNULLAMENTO DELIBERA NR. 43 DEL 20/11/2019;**

Vista la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Stabilità 2020), con la quale è stato stabilito che a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale (IUC) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI), e l'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui all'art.1 commi da 739 a 783 della medesima Legge 27 dicembre 2019, n. 160 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”;

Atteso, pertanto, che con l'abolizione della “IUC” viene di fatto abolita la componente “TASI” (Tributo per i Servizi Indivisibili) con conseguente Unificazione IMU-TASI nella IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) per la quale viene disposta una nuova disciplina;

Visto l'art.1 comma 779 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quale prevede che per l'anno 2020, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020.

Vista la Delibera con la quale è stato approvato il Regolamento dell'Imposta Municipale Propria (IMU) i vigore dal 1 gennaio 2020 ;

Vista la Risoluzione 1/DF del 18-02-2020 prot.4897 ministero dell'economia e delle finanze dipartimento delle finanze direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale, in materia di prospetto aliquote IMU ;

Tenuto conto che la nuova disciplina dell'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA “IMU” (Legge 27 dicembre 2019, n. 160), prevede le seguenti disposizioni in materia di aliquote:

1. L'ALIQUOTA DI BASE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE CLASSIFICATA NELLE CATEGORIE CATASTALI A/1, A/8 E A/9 e per le relative pertinenze, è pari allo 0,50 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,10 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento.

Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

2. L'ALIQUOTA DI BASE PER I FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0,10 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento.

3. Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL'IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati è pari allo 0,10 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU.

4. L'aliquota di base per i TERRENI AGRICOLI è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

5. Per gli IMMOBILI AD USO PRODUTTIVO CLASSIFICATI NEL GRUPPO CATASTALE D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.

6. PER GLI IMMOBILI DIVERSI dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai precedenti commi, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

7. PER LE ABITAZIONI LOCATE A CANONE CONCORDATO di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune PER GLI IMMOBILI DIVERSI dall'abitazione principale e diversi da quelli sopra indicati, è ridotta al 75 per cento.

Viste le proposte di aliquote previste dalla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale di che trattasi;

IL COLLEGIO DEI REVISORI

- esaminata la deliberazione di cui in premessa;
- preso atto del parere con cui il Dirigente del Settore Servizi Finanziari Personale e ICT ritiene la proposta regolare sotto il profilo sia tecnico che contabile;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

per quanto di propria competenza, sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale ad oggetto: **APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU 2020- ANNULLAMENTO DELIBERA NR. 43 DEL 20/11/2019.**

IL COLLEGIO DEI REVISORI

RAG. SPINELLI ANGELO

DOTT. RAG. BIANCHI MARIA CARLA

DOTT. GRITTI SEVERINO

IL CONSIGLIO COMUNALE

Presenti n. 17 Consiglieri.

Punto n. 7 all’Ordine del Giorno: Approvazione regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria “imu” anno 2020 e nomina funzionario responsabile dell’imposta.

Punto n. 8 all’Ordine del Giorno: Approvazione regolamento per l’applicazione tassa sui rifiuti “tari” anno 2020 e nomina funzionario responsabile dell’imposta.

Punto n. 9 all’Ordine del Giorno: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU 2020 – ANNULLAMENTO DELIBERA NR. 43 DEL 20/11/2019.

Presidente

Su questo punto relaziona sempre il Dottor Cogliati. Dietro proposta del Consigliere Lodola in capigruppo la discussione del punto 7, 8 e 9 è unanime, la votazione la facciamo singolarmente, quindi chi vuole intervenire può intervenire sia in un punto che per l’altro. Quindi, si discute il punto n. 7, 8 e 9, poi faremo le votazioni singolarmente. Scusi Dottore mi sono dimenticato. Prego.

Dott. Cogliati

Si parte ancora dalla Finanziaria, la Finanziaria ha abolito la IUC. La IUC era una norma introdotta nel 2012 - 2013 che aveva l’ambizione, rimasta solo sulla carta, di semplificare e di introdurre una sola tassa che raggruppasse le tre più importanti, ovvero: TASI, TARI ed IMU, una è un’imposta, due sono tasse, questo tentativo è fallito e quindi il Legislatore è ritornato sui suoi passi, ritornando sui suoi passi, abolendo quella norma, ha obbligato i Comuni a riapprovare i vari Regolamenti IMU e TARI secondo la vecchia

normativa e quindi ritorniamo in Consiglio Comunale riproponendo, con pochissime modifiche, quello che era in vigore e che comunque prima della IUC e con la IUC, l'unica differenza è che viene abrogata, abolita per sempre la TASI. La TASI il Comune l'aveva in pratica sostituita con l'IMU e quindi la perdita in questo caso di 25 mila euro - 30 mila euro annui. Pazienza, si cercherà di incassare su altre fonti.

Presidente

Grazie Dottor Cogliati. Vi ricordo che chi vuole intervenire può intervenire su tutti e tre i punti. Non ci sono interventi. Consigliere Lodola Daniele, prego.

Consigliere Lodola – Limbiate Solidale De Luca Sindaco

Solo per una domanda di chiarimento. Quindi, noi questa sera andiamo a prendere atto di una modifica che è avvenuta a seguito della Finanziaria e andiamo a riconfermare anche le aliquote contestualmente, giusto? Okay. Grazie.

Presidente

Grazie a lei. Non ci sono altri interventi. Quindi passiamo alla votazione del punto n. 7, sempre per alzata di mano. Chi è favorevole?

Si procede alla votazione per alzata di mano.

Presidente

14 favorevoli. Astenuti? 3, quindi contrari zero. Con 14 voti a favore viene approvato il punto n. 7. Si vota l'immediata eseguibilità, sempre per alzata di mano.

Si procede alla votazione per alzata di mano.

Presidente

All'unanimità credo, sì.

Si vota il punto n. 8, sempre per alzata di mano. Chi è favorevole?

Pagina 2 di 3

Si procede alla votazione per alzata di mano.

Presidente

Come prima, quindi siamo 14, 14 a favore. Astenuti? 3, contrari nessuno. Quindi con 14 voti a favore, 3 astenuti viene approvato il punto n. 8. Si vota l'immediata eseguibilità, sempre per alzata di mano.

Si procede alla votazione per alzata di mano.

Presidente

All'unanimità. Grazie Consiglieri.

Si vota il punto n. 9. Chi è favorevole?

Si procede alla votazione per alzata di mano.

Presidente

Sempre 14. Astenuti? 3, zero contrari. Quindi, con 14 voti a favore e 3 astenuti viene approvato il punto n. 9. Si vota l'immediata eseguibilità.

Si procede alla votazione per alzata di mano.

Presidente

All'unanimità. Grazie Consiglieri.